


STUDIO LEGALE  
CUPPONE  
Via Due Aie, 104  
73048 NARDO' (LE)  
☎ 0833.872463 - Fax 0833.1936451

  
TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATTA DI CASARANO

PECORARO  
di BPP

RGN 212/2012

Il Giudice

Considerato che gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 21 giugno 2011 ad istanza della BPP con il quale li era ingiunto il pagamento di euro 53.362,02 a titolo di rate di mutuo non pagate eccependo, tra i vari motivi, il difetto di causa del contratto di mutuo poiché concesso al sol fine di ripianare la posizione debitoria esistente presso la stessa banca sul c/c 2086, e non al fine di finanziare la parte mutuataria, posizione debitoria il cui ammontare si contestava per la nullità della clausola di determinazione degli interessi, per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per l'illegittima applicazione della cms e di spese non convenute;

considerato che, allo stato e salva più approfondita valutazione in sede di merito, l'assunto di un collegamento negoziale tra il mutuo e l'esposizione debitoria riveniente dal c/c non sembrerebbe assolutamente sfornita di riscontri, in ragione del documentato accredito della somma mutuata sul c/c 2086 (in data 15.02.2010) e dell'assenza di un riscontro circa la disposizione della medesima in data successiva ( si vedano estratti conto prodotti);

considerato che, ove si ritenesse provato tale dato, il contratto di mutuo sembrerebbe poter difettare della causa sua propria giacché importante non già un finanziamento alla parte mutuataria ma solo la sostituzione di un debito con un altro, a scadenza differenziata, munito, a differenza del primo, di una situazione di certezza che il vecchio debito non sembra possedere in ragione dei profili di nullità delle clausole in tema di interessi, evidenziate dalla parte opponente e verificabili dalla documentazione in atti ( si veda contratto di conto corrente 2086);

considerato che il difetto di causa, ove sussistente, importerebbe la nullità del contratto, con conseguente riverbero in ordine alla certezza del credito ingiunto, di talchè si ravvisano i gravi motivi legittimanti la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività concessa,

Ptm

Sospende la provvisoria esecutività del decreto opposto;

fissa l'udienza di trattazione al 07 maggio 2013 al fine della concessione dei termini ex art.183 VI comma c.p.c. dovendo gli stessi decorre dal medesimo momento per ogni parte.

Corso 31/1/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Nicola RIPA

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATTA DI CASARANO
1 FEB. 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Nicola RIPA)

IL GIUDICE  
D.ssa Maria Gabriella PERRONE

